

## Chiarimenti al 24.08.2023

### Richiesta n. 10:

#### Quesito N. 1

In merito alla risposta fornita alla "Richiesta n. 3" siamo a richiedere di confermare, come desumibile dalla lettura dell'Allegato A al Disciplinare di Gara e dai contenuti delle referenze previste ai criteri B.4.4, B.5.4 e B.6.3, che le procedure di subappalto ed avvalimento NON siano l'unica strada per presentare le referenze relative ad impianti THP, essiccamento e deodorizzazione.

La necessità di avvalersi di subappalto e/o avvalimento presuppone l'esclusiva di tale fornitore verso il concorrente; data l'entità di tali impianti (ad oggi sono pochissimi a produrne) verrebbe meno il principio di libera concorrenza, limitando fortemente la partecipazione alla procedura in oggetto.

È intenzione della scrivente nominare, in sede di offerta tecnica, un fornitore univoco per ognuno di tali impianti e presentare in gara le referenze di tale fornitore sottoscritte, come richiesto, dal committente finale. Si chiede conferma che questo sia possibile.

#### Quesito N. 2

In merito alla risposta fornita alla "Richiesta n. 4, punto 1, lettere d) ed e)", si richiede di precisare quanto segue.

In caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI di sole imprese che INDICHERANNO un costituendo RTP di progettisti, chiediamo conferma che siano solo le imprese a dover presentare quanto richiesto per l'ottenimento dei punteggi del criterio E, e non anche il costituendo RTP di progettisti.

Al riguardo, si precisa che il costituendo RTP di progettisti comprende liberi professionisti e persone giuridiche (Società di ingegneria) ma non assume lo status di concorrente, in quanto solo indicato e non parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

### Risposta:

#### Quesito N. 1

L'operatore economico, oltre al subappalto e all'avvalimento, può dotarsi di tutti gli strumenti contrattuali previsti dalla normativa vigente in materia, quali ad esempio quelle previste dall'art. 105 c. 3 lett. c-bis. del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che l'operatore economico, oltre a quanto già previsto nella precedente risposta al quesito potrà "nominare" fornitori esterni, purché, pena la revoca dell'aggiudicazione, alla stipula del contratto sia comprovato che in corso di esecuzione contrattuale si ricorrerà allo stesso fornitore esterno indicato, producendo idonea documentazione (contratti con tali fornitori) che garantisca quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

#### Quesito N. 2

Si conferma quanto già indicato nella Richiesta n. 4.1.d. Si precisa ulteriormente che tale risposta vale anche in caso di RTP composto da persone giuridiche anche se "indicato".

000000

#### Richiesta n. 11:

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede di confermare se il progettista indicato debba presentare anche la seguente documentazione:

All. 5 Mod. Dich. Titolare effettivo

All. 6 Mod. conflitto interessi

All. 7 Informativa privacy

#### Risposta:

Si conferma che le dichiarazioni vanno rese anche dal progettista indicato.



#### Richiesta n. 12:

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede se l'iscrizione alla piattaforma sia obbligatoria anche per i componenti il raggruppamento temporaneo di progettisti semplicemente indicati dall'operatore economico esecutore dei lavori.

#### Risposta:

All'art. 15 del Disciplinare di gara è stato previsto che gli operatori economici non ancora iscritti alla piattaforma, per poter partecipare alla presente gara, che avverrà esclusivamente tramite procedura telematica, dovranno prima registrarsi alla suddetta piattaforma seguendo le indicazioni riportate al link: [https://viveracquaprocedure.bravosolution.com/web/albo\\_fornitori.html](https://viveracquaprocedure.bravosolution.com/web/albo_fornitori.html).



#### Richiesta n. 13:

A) Con riferimento al chiarimento reso sub n.3, si chiede di puntualizzare con quali modalità sia consentito ricorrere all'istituto del subappalto per consentire di acquisire le referenze di cui ai punti B.4.4, B.5.4 e B.6.3 dell'Allegato A - Elementi di valutazione dell'offerta, e ottenere così il relativo punteggio ivi previsto. Analogamente si chiede di precisare con quali modalità è consentito ammettere la partecipazione alla gara del subappaltatore (fornitore) all'interno del costituendo RTI;

B) Con riferimento al chiarimento reso sub 4.1.c, dal momento che "non possono essere utilizzati professionisti od operatori economici esterni", si chiede cosa debba intendersi per gli "operatori economici o professionisti in subappalto" di cui è ammessa la partecipazione alla struttura operativa;

C) Con riferimento al chiarimento reso sub 9, si chiede di chiarire se il professionista singolo (persona fisica), facente parte del RTP indicato, debba dimostrare il possesso del requisito di cui al paragrafo 7.a) lett . h).

#### Risposta:

A) si precisa che la stazione appaltante non rilascia chiarimenti sull'interpretazione della normativa vigente in materia, la cui conoscenza è e resta di responsabilità dell'operatore economico che presenta offerta.

B) Per operatori economici o professionisti in subappalto si intendono soggetti con cui l'operatore economico instaura un rapporto sinallagmatico ai sensi dell'art. 105 del codice.

C) La persona fisica facente parte del RTP non è tenuta a dimostrare il possesso del requisito.



#### Richiesta n. 14:

In merito a quanto indicato a pag. 20 del Disciplinare di gara, preparando l'offerta tecnica risulta che in diversi sub-criteri il file finale da caricare supererebbe notevolmente la dimensione massima consentita prevista per i file firmati digitalmente di 10 MB (la firma risulta obbligatoria da portale per poter caricare i singoli file).

Si chiede quale possa essere l'alternativa idonea al fine di poter caricare il materiale, salvaguardando la qualità dei file nel formato richiesto.

#### Risposta:

Si consiglia di procedere alternativamente con:

- frazionamento del file;
- cartella zippata e poi firmata digitalmente.

Se il problema dovesse persistere si consiglia di contattare il servizio di assistenza del portale: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00 al numero 02 00 70 42 44.

Si ricorda, infine, che è compito dei concorrenti, prima di effettuare la trasmissione della propria offerta, accertarne – secondo le regole dell'ordinaria diligenza – l'integrità e la leggibilità, proprio in considerazione del possibile verificarsi di inconvenienti legati al deterioramento dei documenti digitali trasmessi, con la conseguenza che l'illeggibilità dei file è ascrivibile alla responsabilità di parte ricorrente ed essa è chiamata a risponderne.